

TI_GERICHTE 52.2022.398 vom 26. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.398

FR: TI_GERICHTE 52.2022.398 du 26 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.398 del 26 ottobre 2022

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 12

lett. a LLCA. L'autorità di disciplina non deve esaminare la correttezza e l'opportunità degli atti del mandatario. U na sanzione disciplinare si giustifica soltanto in caso di violazione qualificata, intenzionale o dovuta a grave negligenza, ai suoi doveri, tale da ledere gravemente la fiducia riposta nell'avvocato e nella sua professione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1 e rif.; STF 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rif.; Fellmann, op. cit., n. 216; Bohnet/Mar-tenet , op. cit., n. 1154, 1165 e 1202; Giovanni Andrea Testa , Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2001, pag. 83). 2.2. Il mancato rispetto di un termine è rilevante dal profilo disciplinare soltanto in presenza di circostanze aggravanti che lasciano trasparire un'esecuzione irresponsabile della professione, vale a dire quando l'avvocato omette di adottare le usuali misure di precauzione per evitare simili errori (cfr. Testa , op. cit., pag. 87 seg. e rif.; Fellmann , op. cit., n. 242; cfr. pure Bohnet/Mar-tenet , op. cit., pag. 1208). L'osservanza dei termini costituisce infatti uno degli obblighi fondamentali dell'avvocato, che deve dotarsi di un'organizzazione adeguata del suo studio e predisporre dei meccanismi di controllo tali da permettergli di adempiere questo suo dovere (cfr. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner , La profession d'avocat, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 175 e 1164; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 2765). Egli deve in particolare assicurarsi del versamento degli anticipi delle spese processuali da parte dei suoi clienti entro il termine impartito. Non può fare valere che il ritardo nel pagamento è dovuto all'assenza del suo cliente, a una perdita della posta che gli era destinata o a un problema tecnico di cui poteva avere conoscenza prima della scadenza del termine (cfr . Benoît Chappuis, La responsabilité de l'avocat - Thèmes choisis, in: Pascal Pichonnaz/Franz Werro, La pratique contractuelle 5, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, pag. 80 seg.; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 2767 e rif.). 2.3. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 e 19 cpv. 2 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei fatti, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2 CSD, egli esegue il

mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell'incarico affidatogli. 3.

3.1. Nel caso concreto, per quanto qui interessa, dagli atti emerge che la segnalante si era rivolta al ri corrente affinché la patrocinasse in relazione alle conseguenze di un incidente di cui era stata vittima nel 2014, allorquando ha subito una grave lesione a un occhio dopo essere stata colpita in volto da un disco in occasione di una partita di hockey a cui stava assistendo come spettatrice. Dopo avere intavolato - invano - delle trattative extragiudiziali con l'assicurazione dell'organizzatrice dell'evento, il legale ha in particolare sporto una denuncia nei confronti del club sportivo (cui imputava la mancata installazione dei necessari dispositivi di sicurezza). Il procedimento penale è tuttavia culminato nella sentenza del 26 febbraio 2019 con cui il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il decreto di abbandono per mancato versamento tempestivo dell'anticipo richiesto entro il termine suppletorio impartito (cfr. STF 6B_57/2019 sub doc. 6). Dagli atti emerge che, nonostante l'Alta Corte federale l'avesse reso attento della non prorogabilità di questo secondo termine, l'ultimo giorno utile egli ha semplicemente richiesto un'ulteriore dilazione, senza addurre nuove particolari e non prevedibili ragioni, limitandosi a indicare che la cliente si trovava all'estero (cfr. sentenza citata e scritto del 20 febbraio 2019). Il 2 maggio 2019 ha poi trasmesso la decisione d'irricevibilità alla cliente, con la semplice annotazione che il tribunale aveva rifiutato una proroga del termine per l'anticipo ([...] Im Rahmen der Kostenvorschussleistung wurde uns eine Fristverlängerung verweigert und der entsprechende Entscheid ausgefällt [...]), che tale decisione era chiaramente sbagliata e che occorreva inoltrare una domanda di riesame (Wiedererwägung).

3.2. Come visto in narrativa, la Commissione ha ritenuto che in relazione al mancato pagamento dell'anticipo il ricorrente fosse incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza ex art. 12 lett. a LLCA, avendo mentito rispettivamente accampato scuse ingiustificabili, atteso che l'avvocato deve assicurarsi del pagamento degli anticipi senza poter far ricadere la colpa sul cliente se questo è assente o non riceve la corrispondenza. Ha rilevato che l'osservanza dei termini costituisce uno degli obblighi organizzativi di base della professione forense, la cui violazione comporta una sanzione disciplinare, specie nel caso in esame in cui l'assicurazione giuridica si sarebbe assunta i costi processuali. A giusta ragione.

3.3. In concreto è anzitutto pacifico che il ricorso in materia penale che il ricorrente ha presentato all'Alta Corte federale per conto della segnalante è stato dichiarato irricevibile poiché - nonostante il termine suppletorio non prorogabile impartito - non era stato versato in tempo l'anticipo richiesto (cfr. STF 6B_57/2019 citata, in particolare consid. 3). Altrettanto evidente è che l'insorgente non ha mai addotto una qualsiasi giustificazione plausibile per quanto accaduto, né nei confronti della cliente e nemmeno nell'ambito della presente procedura. Nelle sue domande di proroga al Tribunale federale (del 31 gennaio e 20 febbraio 2019, cfr. doc. 5) egli si è limitato a indicare una non meglio precisata assenza della cliente, che quest'ultima ha tuttavia chiaramente smentito, lamentando invece di essere sempre rimasta all'oscuro della richiesta, che avrebbe dovuto essere girata alla sua assicurazione protezione giuridica (cfr. e-mail del 2 novembre 2020 sub doc. 4). In queste circostanze, posto che nemmeno un'eventuale assenza della mandante all'estero avrebbe invero giustificato il comportamento del ricorrente (che ha negligenzemente ommesso di assicurarsi del pagamento tempestivo dell'anticipo da parte della stessa rispettivamente di trasmettere la relativa richiesta alla sua assicurazione protezione giuridica, cfr. doc. 7), forza è constatare che egli è manifestamente incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA.

4. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art.

17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonimento; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.). 4.2. In concreto, la violazione commessa dall'insorgente dev'essere considerata grave poiché il mancato rispetto del termine per il versamento dell'anticipo richiesto dal Tribunale federale ha avuto quale diretta conseguenza l'irricevibilità del ricorso interposto in quella sede e dunque l'esaurimento del procedimento penale avviato a seguito della denuncia della segnalante (cui sono state anche accollate le spese giudiziarie della sede federale). La violazione appare tanto più seria se si considera che l'insorgente non ha mai fornito una chiara giustificazione del suo comportamento, tanto meno nei confronti della cliente (a cui era stata finanche prospettata la possibilità di chiedere un riesame della sentenza d'irricevibilità; cfr. citato scritto del 2 maggio 2019). A favore del ricorrente depone per contro l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), la multa di fr. 900.- inflitta all'insorgente merita di essere confermata. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta senz'altro opportunamente ragguagliata all'infrazione addebitatagli e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. 5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La vicecancelliera